

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6 ottobre 2011, in Milano,

tra

- Intesa Sanpaolo (anche in qualità di Capogruppo)

e

- le sottoscritte Delegazioni Sindacali di Gruppo

premesso che:

- in data 1° febbraio 2011 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro che, nell'ambito del percorso di armonizzazione condiviso nell'Accordo di Programma 14.2.2007, ha stabilito i principi e le linee-guida per l'applicazione nelle Società del Gruppo dell'art. 4 L. 300/1970;
- le Parti hanno condiviso l'opportunità di integrare il citato Accordo Quadro per renderlo meglio rispondente alle complessità organizzative e all'articolazione operativa del Gruppo, mediante le modalità applicative di seguito descritte;


si conviene quanto segue,

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
2. l' Appendice all'Accordo Quadro 1° febbraio 2011 è sostituita, ad ogni conseguente effetto, dai documenti allegati alle presenti intese;
3. le Parti, attesa l'evoluzione tecnologica, convengono circa l'adozione della struttura modulare di cui alla documentazione allegata che, ancorché redatta a titolo esemplificativo per gli impianti di videoregistrazione e di registrazione degli ordini telefonici, sarà utilizzata anche per gli altri impianti e apparecchiature di controllo, nonché per le tipologie di apprestamenti disciplinati dall'Accordo Quadro 1.2.2011 che di volta in volta saranno adottati nelle diverse unità produttive;
4. nelle unità produttive ove l'Azienda sia comunque tenuta a chiedere autorizzazione ex art. 4 L. 300/1970 alla Direzione Provinciale del Lavoro - data l'assenza di RR.SS.AA. - la richiesta sarà avanzata in maniera coerente a quanto stabilito nel presente accordo. Di quanto precede sarà data informativa bimestrale al Comitato di Consultazione.


Allegati:


- Appendice all'Accordo Quadro 1.2.2011 (1 di 2)
- Scheda tecnica
- Planimetria
- Schede esplicative n. 3 e n. 3bis
- Scheda esplicativa n. 4
- Appendice all'Accordo Quadro 1.2.2011 (2 di 2)

UILCA








SINAVUB


FISAC-CGIL


FIAB


Argomenti


UGL CREDITO


FIAA CISC

APPENDICE ALL'ACCORDO QUADRO 1° FEBBRAIO 2011 (parte 1 di 2)

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno, in

tra

- (NOME SOCIETÀ)

e

- le sottoscritte RR.SS.AA.

premessò che:

- (SOCIETÀ) ha illustrato alle RR.SS.AA. dell'Unità Produttiva di le misure di sicurezza/apprestamenti tecnologici relativi alla/e unità organizzativa/e ubicate nella citata unità produttiva, come specificati nelle schede tecniche allegate;
- le suddette RR.SS.AA. hanno riscontrato la piena rispondenza di tali misure/apprestamenti con i contenuti dell'Accordo Quadro 1° febbraio 2011, qui integralmente richiamato quale parte sostanziale;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300

le Parti convengono che le finalità e l'utilizzo di tali misure/apprestamenti sono conformi al citato Accordo Quadro che viene integrato dal presente Accordo.

Pertanto, fermo restando quanto stabilito dal suddetto Accordo Quadro, si è convenuto che il presente Accordo relativo a (es. videoregistrazione e registrazione degli ordini telefonici) presso (unità organizzativa/e presso unità Produttiva), da oggi sostituisce le previgenti intese in materia per la specifica regolamentazione e per il medesimo ambito territoriale.

Le Parti si danno altresì atto che il presente Accordo sarà esteso, nell'ambito della medesima unità produttiva, anche alle unità organizzative di nuova costituzione ovvero oggetto di rilevanti aggiornamenti logistici e/o tecnologici, con sottoscrizione tempo per tempo dei relativi allegati.

L'Azienda si impegna infine a:

- informare il personale di tutto quanto precede;
- non utilizzare i dati e le informazioni ottenute a seguito della visione delle immagini e/o del riascolto per fini ed effetti diversi da quelli esplicitati.

(NOME SOCIETÀ)

UILCA
[Signature]

RR.SS.AA. dell'Unità Produttiva di

FAB

[Signature]

ELCREDITO
[Signature]

Allegati:

- Scheda tecnica
- Planimetria
- Schede esplicative n. 3 e n. 3bis
- Scheda esplicative n. 4 depositati presso (Società)

[Signature]

FIBA CISC
[Signature]

FISAC
[Signature]

SINFUB
[Signature]

[Handwritten signatures]

Scheda tecnica		VIDEOREGISTRAZIONE					REGISTRAZIONI DEGLI ORDINI TELEFONICI				
Filiale 1	Filiale 2	Esempio 1	Esempio 2	No	Analogico	2	1	VHS	Digitale	Server Farm	
XX	XX	1000	1000	No	Analogico	2	1	VHS	Digitale	Server Farm	
				Si	Digitale	7	1	Hard Disk	Digitale	Server Farm	

UILCA
[Signature]

Intesa
[Signature] SINFUB
Manu+

TARI
[Signature]

FISAC
Intesa
FIBA CIX
VEL CREDITO
[Signature]

VIDEOREGISTRAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

SCHEDA ESPLICATIVA

Allegato n. 3 - Appendice all'Accordo Quadro 1° febbraio 2011 (parte 1 di 2)

Tipo Impianto	Videoregistrazione
Videosorveglianza	Videosorveglianza remota degli ambienti della filiale da parte di personale specializzato (Global Security System/Control Room)
Caratteristiche tecniche Videoregistrazione	Sistema DIGITALE che registra 24 ore al giorno durante tutto l'anno inclusi i sabati e le domeniche su supporto digitale (Hard Disk); Sistema ANALOGICO che registra dal lunedì al venerdì su supporto magnetico
Ubicazione	Armadio protetto da chiave
Supporti	Sistema DIGITALE: la registrazione delle immagini viene effettuata su Hard Disk; Sistema ANALOGICO: la registrazione delle immagini avviene su videocassetta/VHS
Termine di conservazione	Conforme a quanto previsto tempo per tempo dalla vigente normativa in materia (ad oggi 7gg. - provvedimento dell'autorità garante dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza)
Modalità	Sistema DIGITALE: Hard Disk con chiave elettronica fornita ai soggetti normativamente indicati. Sistema ANALOGICO: videocassetta in filiale con custodia chiavi dell'armadio corazzato secondo le indicazioni normative vigenti

P. L. W. S.

UILCA

[Handwritten signature]

FSAC
[Handwritten signature]

FAR
[Handwritten signature]

SINFVB
[Handwritten signature]

DIREZIONE
[Handwritten signature]

DEL CREDITO
[Handwritten signature]

FIBACISE

VIDEOREGISTRAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

SCHEDA ESPLICATIVA

Allegato n. 3 bis - Appendice all'Accordo Quadro 1° febbraio 2011 (parte 1 di 2)

CRITERI RELATIVI ALLA SELEZIONE DEI PUNTI DI RIPRESA

I criteri di selezione delle aree generalmente riprese attraverso gli impianti di videoregistrazione e TV.CC, qualora non vi siano allestite postazioni fisse di lavoro, sono:

1. perimetro dei locali di pertinenza della Banca. Sono inclusi i varchi perimetrali quali punti di possibili intrusioni non autorizzate (porte perimetrali, finestre, intercapedini, ecc.). Particolarmente delicate, ai fini della determinazione del perimetro sono le zone ed i varchi confinanti con terzi;
2. atrio e/o zona pubblico e/o area di ingresso principale/secondario ai locali;
3. aree "critiche" o ad alta sicurezza, ove sono ubicati gli "asset" più importanti (valori/informazioni/infrastrutture) da proteggere. Sono inclusi caveau, mezziforti, locali server/apparati di telecomunicazioni, locali macchine, o altri ambienti oggetto di intrusioni ai fini di sabotaggio;
4. filtri di transito, per la selezione delle persone autorizzate al passaggio, interni ed esterni, quali bussole, porte interbloccate, tornelli.

INDICAZIONI NORMATIVE

Le caratteristiche degli impianti di sicurezza, di videoregistrazione e videosorveglianza rispettano la normativa tempo per tempo vigente.

TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento di "immagini rilevate attraverso le apparecchiature di videosorveglianza", classificato sulla base delle linee guida fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, ha quale finalità la protezione delle persone e del patrimonio aziendale, ivi intendendo appunto gli Asset (valori e informazioni) della Banca.

Per finalità di sicurezza la Banca procede, laddove ricorrano situazioni di rischio, alla rilevazione delle immagini di chi accede ai locali secondo i criteri precisi e nel rispetto della normativa sulla privacy (Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010).

L'accesso ai dati videoregistrati non è consentito al di fuori dei casi previsti dalla normativa di legge:

- richiesta formale delle Forze di Polizia e/o dell'Autorità Giudiziaria;
- istanza da parte del soggetto interessato al trattamento dei dati personali (diritto previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, art. 7 e segg., c.d. diritto di accesso).

L'eventuale acquisizione di immagini da parte delle Forze di Polizia e/o dell'Autorità Giudiziaria deve avvenire contro rilascio di verbale di sequestro o di acquisizione.

Il pubblico che accede all'unità operativa della Banca in cui è attiva la videoregistrazione viene informato, da appositi cartelli, dell'esistenza del sistema, delle finalità che il Titolare (la Banca) persegue, del periodo di conservazione dei dati, dei soggetti abilitati all'accesso a tali dati, nonché delle modalità per esercitare il diritto di accesso ai dati personali da parte dell'interessato.

Le immagini sono conservate per un periodo massimo di 7 giorni.

Il Direttore della Filiale (o un dipendente specificatamente individuato per un Palazzo di sede Centrale), è identificato come incaricato del trattamento dei dati personali ed a questi è normativamente attribuita, tra altre previsioni, la gestione delle chiavi dell'armadio che contiene il videoregistratore e la corretta conservazione di eventuali password per l'accesso ai dati.

UILCA

FISAC

FAB, SMAIB

DIREZIONE

VEL CREDITO

FIBA CSC

REGISTRAZIONE DEGLI ORDINI TELEFONICI
SCHEDA ESPLICATIVA
 Allegato n. 4 - Appendice all'Accordo Quadro 1° febbraio 2011 (parte 1 di 2)

Tipo Impianto	Apparecchiature telefoniche presenti in filiale
Caratteristiche tecniche	Sistema DIGITALE
Ubicazione	Apprestamenti periferici siti in Filiali per la registrazione degli ordini telefonici, con archiviazione presso appositi storage dotati di sistemi di protezione e backup localizzati in Server Farm.
Supporti	Hard Disk presso Server Farm
Termine di conservazione	Secondo normativa tempo per tempo vigente: ad oggi 10 anni.
Modalità di riascolto	La ricerca della telefonata avviene previo inserimento, secondo procedura, dei parametri identificativi richiesti. L'accesso è consentito attraverso chiavi digitali.

11/10/11
 [Signature]

VILCA

[Signature]

FISAC
 Ferrarese

TARI
 [Signature]

DIREZIONE
 [Signature]

UGL CREDITO
 [Signature]

FIDA C/SL

APPENDICE ALL'ACCORDO QUADRO 1° FEBBRAIO 2011 (2 di 2)

Spettabili

DELEGAZIONI SINDACALI DI GRUPPO
INTESA SANPAOLO

INTESA SANPAOLO
Servizio Relazioni con il Personale

Nome società
<indirizzo>

Oggetto: verbale di Accordo Quadro 1° febbraio 2011 - mancata sottoscrizione scheda/accordo integrativa

La/Le Azienda e/o scriventi RR.SS.AA. di in adempimento alle previsioni del punto 4. (nuovi apprestamenti tecnologici) dell'accordo in oggetto, avendo contestato in data odierna..... la rispondenza del contenuto della richiamata scheda/accordo relativa a <società/filiale> , attivano il Comitato di Consultazione di cui all'art. 3 del Protocollo delle Relazioni Industriali 23/12/2010, con le finalità ivi previste.

Distinti saluti.

Adriano

UILCA

[Signature]

FISAC

[Signature]

FABI

SINFIB

[Signature]

[Signature]

[Signature]

UNICREDITO

FIBA Cisl

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 06/10/2011 , in Milano

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo

e

- le Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del "Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo", (di seguito Fondo Sanitario)










premessò che

- con le Intese sottoscritte in data 2 ottobre 2010 le Parti hanno definito la costituzione del Fondo Sanitario, prevedendo tra l'altro, per gli iscritti in servizio la possibilità di mantenere l'iscrizione al Fondo stesso ove cessino dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento pensionistico (art. 4, comma 7), e definendo come base di calcolo delle quote percentuali previste a loro carico (per sé e per i familiari beneficiari), tutte le voci della pensione AGO comunicata all'atto del pensionamento (art. 9, comma 2);
- in relazione agli interventi legislativi in materia previdenziale, si verranno a determinare fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro da parte di personale che ha già maturato i requisiti pensionistici senza potere ancora percepire la pensione (c.d. "finestra");

si conviene quanto segue

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Per gli iscritti al Fondo Sanitario che risolvano il proprio rapporto di lavoro con diritto al trattamento pensionistico senza avere ancora raggiunto la relativa "finestra" e che richiedano il mantenimento dell'iscrizione al Fondo Sanitario nei termini previsti dallo Statuto dello stesso, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro e fino al momento dell'effettivo percepimento della pensione AGO, le quote percentuali previste a carico degli stessi e dei relativi familiari beneficiari saranno applicate al 75% della retribuzione imponibile ai fini del trattamento di fine rapporto dell'ultimo mese di lavoro calcolata su base annua.

L. Carone

 UGL CREDITO  UGL CREDITO  UGL CREDITO	FISAC - CGIL  DIRCREDITO  SINFUB  SINFUB Mannu	FABI   FIBA/CISL  FIBA/CISL
--	--	--